

## DALLA UNIONE EUROPEA RICONOSCIMENTO COMUNITARIO DI PROROGHE E RINNOVI

**DIRETTIVA 2003/59/CE - Norme applicabili alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri – Art. 2, Reg. 2020/698**

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>PERIODO DI SCADENZA</b>	<b>PROROGA</b>
Termini <b>Formazione periodica CQC</b>	Art.8, par.2 e 3, Dir.2003/59/CE	1.2. - 31.8 2020	<b>7 mesi</b>
Validità Marcatura <b>codice armonizzato “95”</b> apposta sulla patente di guida oppure sulla CQC	Allegato I, Dir.2006/126/CE		<b>7 mesi</b> Dalla data indicata sulla patente o sulla CQC
Validità <b>CQC</b>	Allegato II, della Dir. 2003/59/CE	1.2. - 31.8 2020	<b>7 mesi</b> Dalla data di scadenza indicata sulla CQC
Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi			

**DIRETTIVA 2006/126/CE – norme riguardanti la patente di guida – Art. 3, Reg. 2020/698**

<b>ADEMPIMENTO</b>	<b>RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>PERIODO DI SCADENZA</b>	<b>PROROGA</b>
Validità <b>Patente guida</b>	Art.7 e All. I, punto 3, lettera “d” della Dir.2006/126/CE	1.2. - 31.8 2020	<b>7 mesi</b> Dalla data di scadenza su di essa indicata
Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.			
Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.			

**REGOLAMENTO UE N.165/2014 – NORME RIGUARDANTI IN TACHIGRAFI – Art. 4, Reg. n.2020/698**

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Ispezioni periodiche da parte delle officine autorizzate.	Art.23 paragrafo 1, Reg. n.165/2014	1.3. - 31.8 2020	<b>6 mesi</b> Dalla data in cui si sarebbero dovuto effettuare in conformità all'art. 23, par. 1, Reg.165/2014
<b>Rinnovo tachigrafica conducente</b>	<b>Carta del</b> Art.28, paragrafo 1, Reg. n.165/2014	1.3. - 31.8 2020	<b>A condizione che il conducente possa dimostrare il rinnovo della carta, fino a quando non si riceve una nuova carta, si applica quanto previsto dall'art.35, par. 2, del reg. n.165/2014:</b> 2. In caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta del conducente, il conducente deve: <b>a)</b> all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato: i) informazioni che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma; ii) i periodi di cui all'articolo 34, paragrafo 5, lettera b), punti ii), iii) e iv); <b>b)</b> al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dal tachigrafo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo rispetto al tabulato predisposto all'inizio del viaggio, se non registrati dal tachigrafo, e riportare su tale documento gli elementi che consentono di identificare il conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente di guida), compresa la firma del conducente.
<b>Sostituzione tachigrafica conducente</b>	<b>Carta del</b> Art.29, paragrafo 4, Reg. n.165/2014	1.3. - 31.8 2020	Il conducente è <b>autorizzato alla guida sino a quando non riceve una nuova carta</b> del conducente a <b>condizione che possa dimostrare di aver restituito la carta e richiesto la sostituzione</b>
<p>Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.</p> <p>Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.</p>			

**DIRETTIVA 2014/45/UE – Relativa ai controlli tecnici periodici (revisioni) dei veicoli a motore e dei loro rimorchi – Art. 5, Reg. n.2020/698**

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Termini per effettuare le revisioni	Art.5, paragrafo 1 e Art.10, paragrafo 1, della Dir.2014/45/UE	1.2. - 31.8 2020	<b>7 mesi</b>
Validità <b>certificati di revisione</b>	Art. 8 e Allegato II, punto 8 della Dir.2014/45/UE	1.2. - 31.8 2020	<b>7 mesi</b>
<p>Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.</p> <p>Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.</p>			

**REGOLAMENTO (CE) N.1071/2009 – Norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada – Art. 6, Reg. n.2020/698**

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Termini per dimostrare il requisito <b>idoneità finanziaria</b>	Art.13, paragrafo 1, lettera "c" Reg.n.1071/2009	1.3. - 30.9 2020	<b>12 mesi</b>
Termini per dimostrare il requisito <b>idoneità finanziaria</b>	Art. 3 paragrafo 1, lettera "c" Reg.n.1071/2009	28 maggio 2020	<b>12 mesi</b> Qualora, entro il 28.5.2020, sia stato accertato il mancato soddisfacimento del requisito e sia stato già assegnato un termine per regolarizzare, è possibile prorogare anche tale termine per un ulteriore periodo non superiore a 12 mesi

**REGOLAMENTO (CE) N.1072/2009 – Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada (Licenza Comunitaria) – Art. 7, Reg. n.2020/698**

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Validità <b>licenza comunitaria Merci</b>	Art.4, paragrafo 2 Reg. CE n.1072/2009	1.3. - 31.8 2020	<b>6 mesi</b> Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo
Validità <b>attestato del conducente</b>	Art. 5 paragrafo 7, del Reg. n.1072/2009	1.3. - 31.8 2020	<b>6 mesi</b>
<p>Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.</p> <p>Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.</p>			

**REGOLAMENTO (CE) N.1073/2009 – Norme comuni per l'accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus – Art.8, Reg. n.2020/698**

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTI NORMATIVI	PERIODO DI SCADENZA	PROROGA
Validità <b>licenza comunitaria Autobus</b>	Art.4, paragrafo 4 Reg. CE n.1073/2009	1.3. - 31.8 .2020	<b>6 mesi</b> Le copie certificate conformi restano valide per il medesimo periodo
<p>Se la proroga non dovesse essere sufficiente a causa del permanere delle criticità, lo Stato interessato potrà presentare richiesta per estendere il periodo. Tale richiesta dovrà essere presentata entro il 1.8.2020 e non potrà essere superiore a 6 mesi.</p> <p>Lo Stato membro che non applica le proroghe, non deve ostacolare le attività transfrontaliere degli operatori economici che abbiano invece fatto affidamento sulle deroghe.</p>			